

Il nuovo «scudo fiscale», tra messaggi di rigore ed esigenze di gettito

di Dario Stevanato, Raffaello Lupi, Giuseppe Gargiulo

Il nuovo scudo fiscale, pur avendo la stessa operatività pratica di quello del 2001, viene presentato in modo più raffinato, come tassazione forfetaria dei redditi derivanti da capitali all'estero, a fronte della quale lo Stato offrirebbe l'abbandono delle sanzioni sul monitoraggio fiscale e la possibilità di rimpatrio. L'appello principale del monitoraggio resta però la preclusione a qualsiasi accertamento fiscale fino a concorrenza delle somme rimpatriate; la nuova struttura dello scudo fiscale contiene maggiori stratagemmi argomentativi e mediatici per sottrarsi alle obiezioni di essere un condono, ma appare chiaro nella sostanza che proprio quest'ultima è l'«attrattiva» agli occhi di buona parte degli interessati.

■ Il nuovo «scudo fiscale», dalla regolarizzazione dei patrimoni di incerta provenienza alla sanatoria dei redditi di fonte estera

Dario Stevanato

L'immagine esteriore dello scudo 2009 (un'imposta straordinaria sui pregressi redditi di fonte estera non dichiarati al Fisco italiano)

Il nuovo scudo fiscale, rispetto al precedente, si presenta - soprattutto all'opinione pubblica - come tassazione *ex post*, forfetaria e presuntiva, dei redditi maturati sulle attività, finanziarie e patrimoniali, detenute. L'imposta straordinaria istituita dall'art. 13-*bis* del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto in sede di conversione dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, tiene luogo, in effetti, delle imposte sui redditi che si assumono non pagate nel quinquennio precedente al rimpatrio o alla regolarizzazione delle attività estere. In pratica, essendo mancato l'assolvimento agli obblighi stabiliti dalla normativa sul «monitoraggio fiscale» (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), e dunque, si suppone, anche la dichiarazione in Italia dei redditi di fonte estera derivanti dai cespiti non oggetto di *disclosure*, il prelievo straordinario tassa, ora per allora, i redditi di cui sopra, non

determinati analiticamente bensì su basi forfetarie. La tassazione avviene considerando un rendimento lordo presunto in ragione del 2% annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomputo di eventuali perdite, ed una «aliquota sintetica» pari al 50% per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti (1). Nell'esperienza dello scudo fiscale del 2001-2002, invece, non vi era alcun collegamento con i redditi di fonte estera sottratti ad imposizione, tanto è vero che il versamento cui era tenuto il soggetto interessato era pari ad una certa

(1) Evidentemente, questa tassazione presuntivo-forfetaria sconta l'eventualità di una minore (o di nessuna) redditività delle fonti estere, come pure di una durata inferiore al quinquennio degli investimenti all'estero (si pensi al caso di un capitale esportato nel corso del 2008, sul quale sarebbero dunque maturati redditi esteri solo per pochi mesi). Non mi pare peraltro, per come è concepito il provvedimento, e per la logica forfetaria (più ancora che presuntiva) che ispira la tassazione, che vi sia spazio per allegare prove contrarie in ordine alla redditività effettiva o all'effettiva permanenza dei capitali all'estero durante i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione.

percentuale (2,5%) delle attività finanziarie detenute all'estero, dunque consisteva in una diretta decurtazione del patrimonio dichiarato, e non dei redditi da questo derivanti (sia pure forfetariamente determinati). La mancanza di ogni riferimento ai redditi di fonte estera derivanti dalle attività ivi detenute, oggetto di occultamento, era poi confermata dalla terminologia utilizzata dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 con riguardo al versamento necessario a conseguire gli effetti «premierali» dello scudo fiscale: l'interessato non era infatti tenuto a versare imposte «sostitutive» o «straordinarie», bensì una «somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime».

Il comma 8 dell'art. 14 del D.L. n. 350/2001 confermava questa sensazione, laddove si riferiva esplicitamente alla tassazione dei redditi di fonte estera solo in relazione ai redditi maturati nel periodo immediatamente precedente all'operazione di rimpatrio/regolarizzazione («Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi»).

La «somma» calcolata come percentuale (2,5%) del valore delle attività oggetto di rimpatrio/regolarizzazione, dunque, non aveva probabilmente nemmeno natura tributaria, non essendo collegata ad una manifestazione di capacità economica, trattandosi piuttosto di un «corrispettivo» per l'estinzione di violazioni precedentemente commesse, cioè di una sorta di definizione in via breve delle sanzioni altrimenti dovute. Per affermare la natura tributaria del vecchio prelievo sarebbe stato necessario fare appello alla istituzione di una imposta patrimoniale straordinaria sui capitali detenuti all'estero, imposta di cui però non c'è traccia nel provvedimento normativo del 2001.

L'insufficienza del provvedimento verso le molteplici cause delle disponibilità estere

L'ondivago e incerto inquadramento delle somme pagate per ottenere gli effetti dello «scudo», nell'evoluzione che lo strumento normativo ha conosciuto dal 2001 al 2009, è per altro verso un riflesso delle perduranti ambiguità di fondo tra aspetti patrimoniali ed aspetti reddituali, ed ancora tra redditi ancora accertabili oppure no.

La disponibilità di capitali all'estero è infatti un fenomeno che ha molte facce; a volte si tratta di patrimoni formati direttamente all'estero in evasione d'imposta, come quando un soggetto riesce a farsi pagare una prestazione «estero su estero» da un proprio fornitore; oppure può trattarsi di somme pagate dall'Italia all'estero e corrispondenti a fatture false e gonfiate, con addossamento al cliente italiano di costi per operazioni in tutto o in parte inesistenti, a vantaggio di soggetti esteri del gruppo o di prestanome siti in Paesi a bassa fiscalità, con finale destinazione delle somme così defluite all'estero sui conti del socio o imprenditore italiano di riferimento.

Credo invece siano tendenzialmente più rare, e comunque meno significative sul piano quantitativo, le ipotesi di esportazione «al seguito» di capitali frutto di evasione da parte di artigiani, piccoli imprenditori, commercianti e professionisti. Forse un fenomeno di questo tipo è relativamente diffuso in zone frontaliere, ma nei casi di evasione legata all'occultamento di corrispettivi percepiti in Italia mi sembra venga a cadere la principale motivazione della costituzione di capitali all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio. Quando i frutti dell'evasione si concretizzano in Italia, con l'incasso di somme «in nero» da parte di clienti italiani, lo spostamento delle relative disponibilità all'estero non aggiunge nulla in termini di occultamento del presupposto (che è già avvenuto), ed è anzi rischioso (esiste pur sempre il rischio di essere intercettati dalla Guardia di finanza nell'attraversamento del confine), oltre che scomodo, rendendo non più prontamente disponibili le somme espatriate. A ciò si aggiunga che evasioni di questo tipo dovrebbero in genere essere, quanto a importi individuali, di entità non parti-

colarmente significativa ed utilmente impiegabili per le normali esigenze di consumo del soggetto e della sua famiglia, il che conferma la sensazione empirica di cui sopra, in ordine alla relativa rarità del fenomeno e comunque alla sua non significatività sul piano statistico-quantitativo.

Non va peraltro trascurato che la costituzione di patrimoni all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio può benissimo rispondere ad altre esigenze. Escluderei anch'io, come rileverà Lupi, che un soggetto residente in Italia si determini a spostare capitali all'estero per sfuggire al regime di tassazione sostitutiva dei redditi, visto che l'aliquota del 12,5% non è certo penalizzante, ed anzi è tra le più basse nel panorama internazionale.

Piuttosto, l'esportazione e la detenzione di capitali all'estero in violazione del monitoraggio può semplicemente rispondere a ragioni extrafiscali, che qualche decennio fa erano molto frequenti, e si collegavano al «rischio-Paese», al timore di una *debacle* della democrazia italiana, allo spettro del bolscevismo che aleggiava negli anni della guerra fredda, e così via. Si trattava cioè di esportazioni di capitali non già frutto di evasione fiscale, né effettuate con l'obiettivo di evadere i redditi sui frutti che sarebbero maturati sui patrimoni esportati, bensì per una sorta di estrema cautela, quasi per scaramanzia nei confronti di un rischio di caduta della democrazia e di collettivizzazione che nulla avrebbe risparmiato. Probabilmente negli anni sessanta-settanta questo fenomeno assunse proporzioni significative, che poi sono andate scemando fino verosimilmente a scomparire del tutto dopo il 1989 e la fine della «guerra fredda».

In molti altri casi, i capitali si sono formati all'estero per ragioni di pianificazione successoria, viste la possibilità di sfuggire all'applicazione dell'imposta attraverso atti stipulati all'estero, strutture estere (trusts), od atti non formalizzati (bonifici bancari, ecc.) che comunque per ulteriore cautela venivano colorati da elementi di extraterritorialità (2).

Orbene, di fronte a queste differenti spiegazioni e motivazioni di fondo del fenomeno dell'espatrio e della detenzione all'estero di capitali, lo scudo fiscale fa di tuttata l'erba un fascio, senza discernere tra capitali formati in evasione di imposta, ed

ancora teoricamente accertabili, e patrimoni che invece non avevano natura reddituale o che hanno regolarmente scontato le imposte quando furono prodotti. È quindi evidente che, in questa situazione, lo scudo fiscale è un ottimo affare soprattutto per i primi, per i quali può essere visto - come rilevavamo anche sul sito della Fondazione studi tributari - come un vero e proprio «condono». A rigore, la sanatoria per le violazioni connesse al monitoraggio e alla mancata dichiarazione dei redditi di capitale (o anche di altra natura) di fonte estera non obbligava a concedere anche una copertura da accertamenti fino a concorrenza dei patrimoni rimpatriati o regolarizzati. O meglio, sarebbe stato forse più corretto graduare gli effetti connessi allo scudo, e far pagare di più a chi volesse ottenere anche tale copertura. In effetti, chi ha esportato capitali in un lontano passato, o può dimostrare che si trattava di capitali già tassati alla fonte o privi di rilevanza reddituale, non ha alcun bisogno di essere coperto da accertamenti sull'origine dei capitali rimpatriati; in questi casi lo scudo dagli accertamenti rischia invece soltanto di creare una franchigia su future evasioni. Per chi ha invece prodotto all'estero redditi in evasione, l'imposta straordinaria sui soli rendimenti presunti prodotti a partire dai redditi evasi, diventati patrimonio, appare quasi un regalo. Meglio quindi sarebbe stato differenziare queste situazioni, facendo pagare un *quid pluris* a quei soggetti intenzionati ad avvalersi dell'effetto-condono sulla produzione del patrimonio oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.

(2) Sul punto cfr. D. Stevanato, *Donazioni e liberalità indiretta nel tributo successorio*, Padova, 2000.

■ Il condono mascherato: epilogo inevitabile

Raffaello Lupi

La costruzione dello scudo fiscale, descritta da Stevanato nell'intervento che precede, è un capolavoro di comunicazione politica, che veramente dà il massimo per distogliere l'attenzione dalla vera attrattiva dello scudo fiscale, cioè l'irrelevanza di successivi accertamenti tributari, nei limiti delle somme rimpatriate. I corretti suggerimenti di condizionare questo effetto di condono al pagamento di una somma aggiuntiva, forniti alla fine dell'articolo di Stevanato, e che avevo ipotizzato anch'io su *postilla.it* e sul sito della Fondazione studi tributari, sarebbero stati imbarazzanti proprio sotto questo profilo mediatico. Si sarebbe stati costretti, infatti, a parlare apertamente di quell'effetto di condono che è un vero e proprio cardine di un provvedimento caratterizzato anche da finalità di gettito. D'altra parte il grado di controllo amministrativo del territorio, e la sua percezione da parte dei contribuenti, era troppo modesta per fare quella voce grossa che si può trovare sul sito del Fisco americano, che per *la voluntary disclosure* chiede arretrati integrali di imposta, più interessi e anche una piccola sanzione. Sono cose che ci si possono permettere quando una amministrazione è flessibile e ispirata al buonsenso, non irrigidita dal comodo mito della assoluta legalità, ispirato da carenze teoriche cui cerchiamo di rimediare su *Dialoghi*. In questo modo si può rimediare ai limiti che i poteri amministrativi subiscono in carenza di sovranità statale, specie perché alla libertà di circolazione delle persone, delle aziende, e soprattutto dei capitali, non poteva corrispondere altrettanta libertà di circolazione dei controlli. Anche a prescindere dall'uso di paradisi fiscali, la sola collocazione di depositi all'estero rallenta oggettivamente i controlli, se non altro perché i conti esteri non sono monitorati nell'anagrafe dei conti, e mai lo saranno; il Fisco deve in conclusione chiedere, al massimo con elenchi nominativi, se specifici contribuenti abbiano conti in un determinato Paese, esattamente come stanno facendo oggi gli Stati Uniti con la Svizzera.

Se lo scudo fiscale riguardasse il solo monitoraggio, senza effetti di condono mascherato, non vi ricorrerebbe nessuno, per varie ragioni: chi de-

tiene capitali all'estero può investire in Italia senza agire in nome proprio, ma con soggetti interposti, magari presentati come «soci di minoranza», o partner di capitali. Anche per quanto riguarda le spese per consumi, penso non manchino i fornitori di beni di lusso ben contenti di farsi pagare estero su estero, evadendo le imposte. Insomma, i fastidi connessi alla «parziale indisponibilità» dei conti esteri sono relativamente modesti, anche se ci sono, come dimostrano le fastidiose interferenze fiscali nelle liti sulla successione della più importante dinastia imprenditoriale di questo Paese. Inoltre il sistema sanzionatorio sul monitoraggio è sempre rimasto lettera morta salvi pochi malcapitati presi per caso, come gli amministratori di società coinvolte in Tangentopoli, accusati di non aver indicato nel quadro RW i fondi neri all'estero, come se fossero stati sostanzialmente di loro proprietà, e non della società (3). Per il resto, mi pare sia mancata una attività di intelligence, diretta a incrociare i dati degli intermediari con quelli del quadro RW, ed è anche giusto che sia mancata, in quanto si sarebbe risolta in uno spreco di attività amministrativa su vicende innocue, in genere di gente che aveva trasferito all'estero fondi attraverso i canali ufficiali e a titolo personale perché espatriava, acquisiva beni all'estero, doveva curarsi e mille altre giustificazioni assolutamente legittime. In un'ottica «costi benefici» dell'utilizzo delle energie amministrative, indagare su 10 posizioni per scoprire che 9 sono regolari è un pessimo affare, soprattutto quando basta passeggiare un pomeriggio a vedere le vetrine, con le dichiarazioni fiscali in mano, per avere l'imbarazzo della scelta su cosa recuperare. Inoltre, la maggior parte delle disponibilità estere si sono costituite senza passare per gli intermediari, ma direttamente verso controparti estere (4), oppure a carico di im-

(3) Cass., 7 maggio 2007, n. 10331, in *Banca Dati BIG*, IP-SOA.

(4) È sufficiente trovare un soggetto estero che ha bisogno di soldi in Italia per fare uno scambio di disponibilità, senza improbabili passaggi del confine con il doppiofondo del portabagagli pieno di banconote, come rilevava Stevanato.

prese italiane (sovrappagate in cambio di storni all'estero a beneficio dei soci). Quando le somme sono all'estero, sono già saltati i meccanismi di controllo della tassazione analitico aziendale, e ormai le possibilità di individuare l'operazione sono modestissime: se si vuole fare un po' di cassa, il condono mascherato «fa parte del pacchetto», perché altrimenti il rimpatrio sarebbe un segnale di imponibili nascosti, che potrebbe far scattare ulteriori indagini. Insomma, in un contesto ambientale ispirato ad una rigidità legislativa mummificatrice, il «paghi uno e prendi due» (monitoraggio e condono) era praticamente inevitabile; solo in un contesto più flessibile si sarebbe potuto immagi-

nare che la somma rimpatriata attraverso lo scudo non inibisse qualsiasi accertamento tributario, almeno quando il Fisco dimostrasse che la capacità economica nascosta mai si era mossa dall'Italia. Si sarebbero invece potute coprire le società italiane che, deducendo costi, avevano contribuito alla formazione delle provviste all'estero, ad esempio in tema di fatture gonfiate. Anche oggi, in questi casi, lo scudo fiscale del socio potrebbe innescare imbarazzanti indagini sulla società, priva di qualsiasi forma di difesa, con riflessi penali anche per il legale rappresentante, che potrebbe spesso essere (direttamente o indirettamente) il beneficiario della provvista costituita all'estero.

■ I reali fastidi di una «gestione estera» di risorse finanziarie

Giuseppe Gargiulo

La facilità di un utilizzo per consumi delle disponibilità estere

Lupi ha correttamente rilevato che il monitoraggio fiscale, pur essendo stato raramente applicato (meglio «quasi mai», a parte casi limite) intralcia e costringe i titolari ad agire attraverso prestanome o a gestire le risorse estero su estero, a pena di sanzioni praticamente da esproprio. È un fastidio che oltrepassa la scadenza dei termini di accertamento dei redditi evasi da cui le somme sono scaturite. La possibilità di finanziare consumi privati pagati dall'estero è abbastanza agevole, come rileva Lupi; se il fornitore vuole proprio immolarsi a pagare le tasse nessuno gli impedisce di emettere un anonimo scontrino fiscale o una fattura (intestata ad un sedicente «cliente estero») a fronte di un pagamento disposto da un conto estero. Più spesso però il fornitore sarà attratto dalla possibilità di occultare anche lui, facendosi bonificare le relative somme estero su estero oppure su un conto italiano, intestato magari ad un prestanome.

Le possibilità di internet banking, o dell'uso di carte di credito (soprattutto le cd. carte di credito «anonime», molto pubblicizzate nella rete, che funzionano come delle carte di credito prepagate emesse a nomi di fantasia da società finanziarie estere ed utilizzabili nei principali circuiti inter-

bancari internazionali), rendono molto più facile la gestione sopra indicata.

La difficoltà di un utilizzo per l'impresa

Qualche imbarazzo in più c'è quando le disponibilità estere devono essere utilizzate per finanziare attività di impresa in Italia; basterebbe mettersi alla ricerca di anomali finanziamenti provenienti dall'estero verso società italiane, spesso con attività solo domestiche e con ristretta base societaria, erogati da società o banche estere, ovvero di sottoscrizioni di capitale sociale da parte di sedicenti soci esteri, che acquisiscono spesso solo quote di minoranza ma con il versamento di ingenti e spesso ingiustificati «fondi sovrapprezzi» (al solo fine di aumentare il volano per rimpatrio occulto di somme dall'estero); anche in questi casi le tracce da valorizzare per una efficace attività di controllo con funzione dissuasiva (e non per fare gettito) non mancherebbero ove si adottassero gli standard investigativi di altre amministrazioni straniere.

I riflessi dell'antiriciclaggio e la possibilità di interposizione bancaria

In tale ottica, ritengo che un altro potente pun-

Giuseppe Gargiulo - Dottore commercialista in Roma. Fondazione studi tributari

to di emersione delle esteroinvestizioni - che andrebbe adeguatamente valorizzato - è rappresentato dalla nuova normativa antiriciclaggio che, a partire dal 1° gennaio 2009, ha imposto a notai, banche, fiduciarie ed anche professionisti, ove abbiano rapporti con società estere ovvero stipulino atti in cui sono parti società estere, di non limitarsi ad identificare e verificare la sola identità del legale rappresentante o del procuratore negoziale della società estera (che, in queste situazioni, è spesso un mero prestanome estero o *nominee*, espressione di qualche fiduciaria estera), ma anche quella delle persone fisiche (italiane o straniere) che, in ultima istanza, alla fine della catena, controllano o comunque detengono una partecipazione significativa nella società o ente estero. Questo è infatti il concetto di base di ogni normativa anti-riciclaggio: imporre di andare oltre il velo societario ed acquisire sempre l'identità dei beneficiari effettivi. Nella gran parte dei Paesi occidentali questa normativa è applicata ormai da molto tempo ed in modo molto serio. In Inghilterra, Olanda e Irlanda, solo per citare alcuni casi a me noti, un soggetto che intenda fare una operazione *in loco* può utilizzare una società di qualunque nazionalità (europea o *offshore*), magari anche con azioni anonime al portatore, ma il professionista (notaio, consulente fiscale, ecc.), la banca o l'istituzione finanziaria del luogo, prima di eseguire l'operazione e stabilire il rapporto professionale con la società estera, è obbligato a conoscere personalmente chi è il beneficiario economico di ultima istanza che si cela dietro la società estera e se ha la sensazione che colui che si presenta come tale non lo è non deve procedere nel rapporto. Banche e professionisti locali devono fare sempre uno *screening* completo del cliente estero (passaporto, curriculum, conoscenza delle attività svolte e del profilo patrimoniale, copia delle bollette delle utenze per accertarne la residenza effettiva, indagini informative su banche dati come «World Check», ecc.) ed informano sempre il medesimo cliente che queste informazioni sulla sua identità potrebbero essere divulgate, in caso di richiesta, anche alle loro autorità fiscali. Il buco, a livello della cooperazione amministrativa internazionale, è rappresentato, come è noto, da quei Paesi, che,

pur imponendo alle banche ed ai professionisti locali di raccogliere le suddette informazioni sul «beneficiario economico» finale che si cela dietro ogni società/ente estero, le proteggono con un ferreo segreto professionale (anche nei confronti delle loro autorità fiscali), che può essere rotto solo in caso di rogatoria penale internazionale su ordine della Corte, ove questa ritenga di dovere fornire cooperazione giudiziaria per un reato grave. Ove il procedimento invece si mantiene in un ambito amministrativo queste informazioni non sono accessibili da parte delle autorità fiscali locali né ovviamente da quelle dei Paesi esteri attraverso lo scambio di informazione. Tuttavia i Paesi che mantengono questo forte segreto sono, com'è noto, pochi e sono destinati a subire, sempre di più, una crescente pressione politica a livello internazionale.

Già altre volte su *Dialoghi* abbiamo rilevato la diversa finalità dell'antiriciclaggio rispetto alla ricerca dell'evasione fiscale; non necessariamente infatti l'individuazione dell'evasione è una ricaduta delle procedure antiriciclaggio; queste ultime ad esempio potrebbero non scattare (salvo eventuali indici di anomalia dell'operazione) se una banca estera contro garantisse una banca italiana per l'erogazione di un credito ad una società italiana di cui è socio il titolare di un deposito estero, messo in garanzia appunto all'estero, a favore della banca estera garante.

Conclusioni

Già da queste brevi considerazioni ci si rende conto di parlare di temi del tutto estranei alla prassi accertativa italiana, carente di flessibilità, preoccupata di essere telecomandata dalla legge, e soprattutto non sostenuta da adeguati schemi concettuali sull'adempimento e l'evasione. È questo ambiente, fatto di *deficit* di spiegazioni, che impone il vero *vulnus* dell'attuale provvedimento di scudo fiscale, cioè l'offerta di un condono occulto, a costo quasi zero, nei confronti di chi in questi anni ha praticato una forma assai subdola ed insidiosa di evasione.

Il vero rischio che intravedo in questo non è tuttavia la ferita inflitta al principio di capacità contributiva e di eguaglianza (concetti importanti,

ma astratti, che vanno sempre calibrati in relazione alla oggettività, diversa, rilevabilità e visibilità della capacità economica oggetto di tassazione), ma quello di indebolire ulteriormente la credibilità (a mio giudizio già molto bassa) del nostro sistema di controlli fiscali, togliendogli ulteriormente capacità dissuasiva e di induzione all'adempimento. È un circolo vizioso: non avendo credibilità, siamo costretti a svendere condoni, e così perdiamo ancora credibilità. Non a caso, da più parti, si è precisato che questa sarà l'ultima volta e che questo provvedimento di scudo fiscale segna l'ultima *chance* per rimettersi in regola prima di una nuova stagione che vedrà fortemente inasprite le sanzioni ed i controlli contro questa forma di evasione più subdola e difficile da colpire. Ma non era la stessa cosa che si era detta nel 2002? In realtà il primo passaggio del circolo vizioso suddetto è la totale mancanza della comprensione

di quello che sta accadendo, di una teoria della tassazione: la carenza di modelli concettuali adeguati alla complessità della tassazione analitico aziendale genera confusione; a sua volta la confusione genera condoni, come intuiva pionieristicamente Lupi anni or sono (5). Oggi è sempre più evidente che i condoni sono un effetto, non una causa, di una gigantesca confusione, prima di tutto teorica, in materia di tassazione analitico aziendale, della quale si rendono sempre più conto quanti sono in condizione di profittare, e di cui il legislatore è la prima vittima.

(5) R. Lupi, «Autotassazione, modelli culturali e condoni fiscali», in *Rass. trib.* n. 1/2004, pag. 153.

RIVISTE

Corriere Tributario

Settimanale di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica: Cesare Glendi

Coordinamento scientifico: Gianfranco Ferranti

Da oltre 30 anni Corriere Tributario è il più qualificato punto di riferimento per professionisti e aziende e offre settimanalmente **approfondimenti d'autore** sulle problematiche di **attualità** e **questioni controverse** in tema di **fisco, bilancio e principi contabili**.

La Rivista assicura un'informazione **tempestiva** ed **esauriente** sulle **novità legislative, giurisprudenziali** e di **prassi amministrativa**, approfondendo anche circolari di istituzioni di rilevanza nazionale come l'Istituto di ricerca dottori commercialisti ed esperti contabili, Assonime, Abi, Confindustria e Notariato.

Una guida sicura sull'**evoluzione della giurisprudenza nazionale e comunitaria** attraverso la puntuale **Rassegna** che ogni settimana anticipa le più rilevanti sentenze di legittimità e di merito, annotate dalla direzione scientifica.

L'abbonamento alla rivista comprende:

- Il **settimanale Pratica Fiscale e Professionale**

- **7 Codici di Corriere Tributario:** TUIR, IVA, Accertamento, Ias, Imposte indirette, Sanzioni e reati tributari, Irap e tributi locali
- **4 Monografie**
- **Speciale on-line Manovra Finanziaria 2008/2009**
- Consultazione dei **contenuti on-line della rivista e pdf in anteprima**

Abbonamento annuale: € 310,00

Periodicità: settimanale

Ipsoa, pagg. 80

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commercio@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- www.shopwki.it/ct

